

ANCE Campania News

**22 APRILE
2022**

**NUMERO
13/10**

Il quarto passaggio della cessione del credito porrebbe mettere a rischio le misure antifrode adottate fino ad ora. Il monito arriva dal Servizio Bilancio del Senato nella nota di lettura del **disegno di legge** per la conversione del Decreto "Energia" (DL 17/2022).

Cessione del credito, come funziona il quarto passaggio

Durante l'esame del disegno di legge, la Camera ha introdotto il quarto passaggio per la cessione del credito corrispondente ai bonus edilizi.

Dal primo maggio, le **banche** potranno operare una **quarta cessione del credito**, ma solo a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un **contratto di conto corrente**. **Quarta cessione del credito a rischio frode**

Secondo il Servizio Bilancio del Senato, in assenza di altre specificazioni normative, i nuovi cessionari possono essere soggetti **senza alcuna qualificazione**. Il Governo, scrive il Servizio Bilancio, dovrebbe quindi valutare l'impatto di questa misura sulle nuove misure antifrode.

Ricordiamo infatti che, per limitare le frodi connesse ai bonus edilizi, sono stati introdotti una serie di limiti alla cessione del credito.

In un primo momento, è stato previsto l'obbligo del **visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese** per quanti si avvalgono della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Successivamente, la cessione del credito è stata **limitata a tre passaggi**, ma le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di soggetti qualificati, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La quarta cessione, così come prevista dal disegno di legge approvato dalla Camera e come sottolineato dal Servizio Bilancio del Senato, sarebbe aperta a tutti, quindi vanificherebbe le strette. Mentre la cessione del credito sta cercando di trovare la sua forma definitiva, l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) è preoccupata per lo stop delle banche alla cessione del credito.

Secondo il presidente, Gabriele Buia, la situazione "crea grandissimi problemi. Molti contratti rischiano di saltare e con l'esaurimento del plafond delle banche molte imprese non avranno la possibilità di scontare il credito".

"E' un disastro - aggiunge Buia - che vede la causa nel proliferare di aziende che nulla hanno a che fare con il comparto delle costruzioni. Sono mesi che ci sgoliamo denunciando la nascita di quasi 12mila nuove società che si sono iscritte alle Camere di Commercio con il codice Ateco delle costruzioni ma che in realtà non hanno nulla a che fare con il nostro mondo, che anzi subisce solo gli effetti peggiori di questa speculazione".

"Basterebbe allungare per qualche altro anno la possibilità di usufruire del Superbonus" propone Buia, che chiede di applicare ai bonus edilizi le stesse regole del cratere del terremoto del Centro-Italia dove, "il denaro pubblico viene elargito solo a imprese qualificate". Da *Edilportale*.



In questo numero

Nella cessione del credito il quarto passaggio rende vane le misure antifrode? 1

CdS: i 30gg per l'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sull'albo pretorio on line 2

Il MEF suggerisce cautela nell'attività di accertamento dell'IMU 3

Nuovo regolamento ANAC: più facile chiedere la vigilanza collaborativa 4

La recinzione non vuol dire pertinenza ai fini fiscali 4

ABI: rapporto mensile 5

CdS: i 30 gg per l'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sull'albo pretorio on line

In caso di affidamento diretto di un appalto il contraente uscente è legittimato a impugnare il relativo provvedimento dell'ente appaltante. Il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento sull'albo pretorio on-line dell'ente, da considerare parte integrante del così detto "profilo del committente". Di conseguenza è onere dei soggetti interessati consultare periodicamente il "profilo del committente" per verificare la pubblicazione di eventuali provvedimenti oggetto di possibile impugnazione. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2525, che offre interessanti indicazioni sulle forme di tutela attivabili dagli operatori del settore economico interessato a fronte di affidamenti diretti operati dall'ente appaltante. Con contratto stipulato in epoca risalente un ente locale aveva affidato in sede transattiva a un operatore economico il servizio di illuminazione di lampade votive del cimitero. Relativamente alla durata, il contratto prevedeva che l'affidamento operasse per 15 anni, automaticamente e tacitamente rinnovati per ulteriori 5 anni, salvo contestazioni scritte da parte dell'ente appaltante. Alla scadenza dei primi 15 anni il Comune comunicava la sua volontà di non avvalersi della clausola di rinnovo automatico e tacito per gli ulteriori 5 anni. Ciò sulla base della ritenuta nullità di detta clausola in quanto posta in palese violazione del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, originariamente contenuto all'articolo 6 della legge 537/93 e successivamente confermato dal D.lgs. 50/2016, nonché dall'Anac e dalla giurisprudenza. L'appaltatore, venuto a conoscenza da notizie di stampa che l'ente locale aveva proceduto a un nuovo affidamento – presumibilmente in via diretta – a favore di altro operatore, formulava istanza di accesso agli atti, che rimaneva senza riscontro. Successivamente proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo contro il provvedimento di affidamento. Il Tar Calabria dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Secondo il giudice amministrativo di primo grado mancava infatti in capo al ricorrente un interesse giuridicamente tutelabile, concreto e attuale a contestare l'affidamento; ciò in virtù dell'applicazione del principio di rotazione, in base al quale il contraente uscente non avrebbe comunque potuto ottenere l'affidamento del nuovo contratto, avendo gestito il servizio per ben 15 anni senza soluzione di continuità. Né il contraente uscente era legittimato a far valere la clausola di rinnovo tacito e automatico contenuta nel precedente contratto, in quanto la stessa era da ritenersi nulla e quindi improduttiva di effetti giuridici per contrarietà a norme imperative. Contro questa decisione il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato.

Due i motivi di ricorso articolati dall'appellante. Con il primo è stata contestata la decisione di primo grado per una non corretta interpretazione della doglianza avanzata. Tale doglianza era infatti diretta non a contestare il mancato rinnovo del contratto, bensì ad affermare la sua durata originaria per l'intero periodo di 20 anni. Ma il motivo di appello centrale è il secondo, volto a contestare la carenza di interesse a ricorrere affermata dal giudice di primo grado. L'appellante evidenzia in primo luogo che in qualità di operatore del settore aveva un interesse concreto e attuale a contestare l'affidamento diretto operato dal Comune a favore di un altro operatore.

Da NT+.



Il MEF suggerisce cautela nell'attività di accertamento dell'IMU

Cautela nell'attività di accertamento dell'Imu dovuta per gli anni 2017-2021. E' quanto il Mef, attraverso il sottosegretario Federico Freni, chiede ai comuni in attesa che la Consulta decida sulla legittimità costituzionale della regola generale (contenuta nell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013) secondo cui l'esenzione Imu per l'abitazione principale va esclusa qualora uno dei componenti del nucleo familiare abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

Con ordinanza n.94 del 23 marzo (depositata in cancelleria il 12 aprile) la Corte ha sollevato davanti a se stessa la questione di costituzionalità, dubitando della legittimità della norma nella parte in cui, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare. Con la conseguenza che l'esenzione Imu verrebbe negata a ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

La Corte, con ordinanza redatta dal giudice Luca Antonini (si veda ItaliaOggi del 25 marzo e del 13 aprile) ha sollevato dinanzi a sé la questione se sia legittimo, per far scattare l'esenzione dall'imposta, far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare.

Rispondendo in commissione finanze della Camera all'interrogazione dei deputati di Forza Italia (Carlo Giacometto e altri), Freni ha raccomandato prudenza agli enti che stanno inviando avvisi di accertamento Imu per gli anni 2017-2021. Il problema riguarda infatti solo il passato visto che dal 2022 per tagliare la testa al toro il legislatore (con l'art. 5-decies del dl n. 146 del 2021 che ha modificato il comma 741 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare». Una modifica tesa a superare l'orientamento della Corte di Cassazione (che, alla luce della normativa previgente, negava il beneficio dell'esenzione ad ambedue i coniugi) e tuttavia, ha chiarito Freni, «non retroattiva, ma al contrario innovativa». Con la conseguenza che essa può trovare applicazione solo per il futuro. Fino al 2021 trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso». Proprio sulla base di questo indirizzo interpretativo i comuni hanno iniziato a notificare avvisi di accertamento fino all'anno d'imposta 2021. Tuttavia, come detto, l'autorimessione della questione di costituzionalità da parte della Consulta scompagina le carte in tavola perché, come ha riconosciuto il sottosegretario, «una declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dai comuni». Di qui la richiesta di cautela in attesa che i giudici delle leggi si pronuncino. Da *Italia Oggi*.





Nuovo regolamento ANAC: più facile chiedere la vigilanza collaborativa

Da sabato 16 aprile 2022, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 8 del 15 aprile), è in vigore il nuovo regolamento Anac sulla «vigilanza collaborativa». L'obiettivo dell'aggiornamento, spiegano all'Anac, è quello di ampliare le possibilità per le stazioni appaltanti di ricorso a a questa forma di collaborazione preventiva con l'Autorità, in modo da indire gare e gestire appalti sotto l'ombrello Anac per lavori e forniture anche con soglie di minor entità.

Richiedendo un accordo di «vigilanza collaborativa» le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di controllo preventivo sugli appalti. In questo modo si può verificare in anticipo la conformità delle procedure alle norme di settore individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e/o situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara, ed eventualmente la fase di esecuzione.

Per attivare la vigilanza collaborativa, che resta uno strumento del tutto volontario, sono necessari alcuni requisiti. Con il precedente regolamento il sostegno dell'Anac si poteva richiedere per gli affidamenti disposti dopo le calamità naturali, per le grandi infrastrutture strategiche, oltre che per ai lavori d'importo superiore ai 100 milioni di euro e alle forniture superiori ai 15 milioni. Con il nuovo regolamento, l'Autorità ha ritenuto opportuno ampliare la possibilità di accesso a questa formula, introducendo alcune novità tra cui la riduzione delle soglie minime a 50 milioni di euro per i lavori e a 5 milioni per le forniture, se rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari. Da *NT+*.



La recinzione non vuol dire pertinenza ai fini fiscali

La recinzione non fa la pertinenza. Il terreno adiacente un fabbricato non può essere considerata una pertinenza sol perché vi è stata messa una recinzione. Così la sentenza della Ctp Milano 1001/2022 del 6/4/2022. La srl ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Imu emesso dal Comune in ragione dell'omessa dichiarazione e del conseguente omesso versamento dell'Imu relativo ad un terreno. Per la ricorrente l'area oggetto dell'atto impugnato sarebbe una mera pertinenza di un fabbricato industriale contiguo per il quale ha regolarmente versato imposta Imu (piazzale asservito al fabbricato mediante recinzione); e che, in quanto pertinenza, il terreno non sarebbe assoggettabile ad autonoma imposta. Di altro parere la Ctp. La presenza o meno di segni grafici sui fogli catastali (cd. graffatura) non costituisce elemento decisivo per stabilire se un'area possa essere considerata pertinenza rispetto ad un'altra. Per il riconoscimento del rapporto di pertinenzialità occorre, infatti, una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che non si risolva in un mero collegamento funzionale mobile ad libitum, quale invece, nella specie, una mera recinzione dell'area. Inoltre, nel caso di specie, non è contestato che, con riferimento al terreno in esame, è stata addirittura presentata una richiesta di permesso di costruire. Lo sfruttamento edificatorio di un'area non può che confermare l'intenzione del proprietario di conferirle una funzione autonoma e non servente rispetto ad altra area. Ricorso respinto. Da *Italia oggi*.

ABI : rapporto mensile

DINAMICA DEI PRESTITI BANCARI . A marzo 2022, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 2,6% rispetto a un anno fa. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie (calcolati includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). A febbraio 2022, per i prestiti alle imprese si registra un aumento dell'1,2% su base annua. L'aumento è del 3,8% per i prestiti alle famiglie. **TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI** . A marzo 2022 i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono su livelli particolarmente bassi, e registrano le seguenti dinamiche: • il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,14% (stesso valore nel mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007); • il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è l'1,19% (1,09% il mese precedente; 5,48% a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è l'1,60% (1,49% il mese precedente, 5,72% a fine 2007). **QUALITÀ DEL CREDITO** . Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a febbraio 2022 sono 18,1 miliardi di euro, invariate rispetto al mese precedente e inferiori rispetto ai 20,1 miliardi di febbraio 2021 (-2,0 miliardi pari a -9,9%) e ai 26,4 miliardi di febbraio 2020 (-8,3 miliardi pari a -31,4%). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di 70,7 miliardi (pari a -79,6%). 5. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è pari all'1,04% a febbraio 2022, (era 1,16% a febbraio 2021, 1,55% a febbraio 2020 e 4,89% a novembre 2015). **DINAMICA DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA** . In Italia, a marzo 2022, la dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +3,8% su base annua. I depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, nello stesso mese, di circa 88 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione pari a +5,0% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 13,9 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -6,4%) . **TASSI DI INTERESSE SULLA RACCOLTA** . A marzo 2022, il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,44%, (stesso valore nel mese precedente) ad effetto: • del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), 0,31% (stesso valore nel mese precedente); • del tasso sui PCT, che si colloca all'1,30% (1,26% il mese precedente); • del rendimento delle obbligazioni in essere, 1,72% (1,73% nel mese precedente).

Da ABI.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici